ACCORDO DI COLLABORAZIONE	
L'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (di seguito	
"Promotore"), con sede legale in Bari, Piazza Giulio Cesare n. 11 – 70124, Codice	
 Fiscale e Partita IVA 04846410720, nella persona del Direttore Generale Dott.	
Antonio Sanguedolce, giusta deliberazione di Giunta Regionale – Regione Puglia - n.	
285 del 14/03/2024, da una parte	
е	
l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (di seguito "Centro Partecipante"), con	
sede legale in Parma, Via Gramsci 14 – 43126, Codice Fiscale e Partita IVA	
01874240342, nella persona del Direttore Generale, Dott. Massimo Fabi, dall'altra	
di seguito singolarmente/collettivamente anche "la parte"/"le parti"	
PREMESSO CHE:	
Il Promotore intende condurre lo studio osservazionale dal titolo: "Studio della	
funzionalità e della morfologia ecostrutturale della tiroide in pazienti affetti da	
rasopatie. Studio multicentrico italiano.Codice studio: ECORAS23" (di seguito	
"Studio").	
Lo Sperimentatore coordinatore è la Prof.ssa Maria Felicia Faienza, in qualità di	
Dirigente Medico dell'U.O.C. Pediatria Generale e Specialistica "Bruno Trambusti".	
Il Centro coordinatore è l'U.O.C. di Pediatria Generale e Specialistica "Bruno	
Trambusti" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.	
La Dott.ssa Maddalena Petraroli, Dirigente Medico dell'U.O. di Clinica Pediatrica,	
Ambulatorio di Endocrinologia Pediatrica, in qualità di Sperimentatore Locale del	
Centro partecipante, ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere lo studio	
predetto in conformità alle norme di buona pratica clinica e alle normative vigenti,	
Pagina n. 1 di 9	

accettando le procedure di monitoraggio, audit ed ispezione previste dal protocollo e	
dalla normativa vigente.	
Il Centro Coordinatore ha ottenuto il parere favorevole dal competente Comitato	
Etico Locale IRCCS Istituto Oncologico "Gabriella Serio" presso IRCSS "Giovanni	
Paolo II" di Bari, espresso nella seduta del 15/01/2024 (giusta attestazione prot. n. 31	
del 16/01/2024);	
il Centro partecipante possiede le competenze tecniche e scientifiche per condurre	
lo studio in questione presso l'UOC di Clinica Pediatrica;	
lo studio ha ottenuto il parere favorevole dal Comitato Etico Territoriale Area Vasta	
Emilia Nord (AVEN) nella seduta del 12/03/2024;	
lo studio potrà iniziare successivamente all'emanazione del parere favorevole del	
Comitato Etico Territoriale AVEN, nonché al rilascio del nulla osta da parte del	
Direttore Generale del Centro partecipante , ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017;	
lo studio sarà condotto in accordo alla normativa vigente in materia di studi	
osservazionali.	
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, tra le parti	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
Art. 1 - Premesse	
Le premesse sono parte integrante dell'accordo.	
Art. 2 - Oggetto	
II Promotore affida all'U.O. di Clinica Pediatrica del Centro partecipante	
· · ·	
l'esecuzione dello studio secondo quanto disposto dal protocollo approvato dal	
Comitato Etico Territoriale AVEN.	
Art. 3 - Responsabile	
Il Promotore identifica nella Dott.ssa Maddalena Petraroli in qualità di Dirigente	
Pagina n. 2 di 9	

Medico dell'U.O. di Clinica Pediatrica, Ambulatorio di Endocrinologia Pediatrica, lo	
Sperimentatore principale, responsabile dello studio presso il Centro	
partecipante.	
 Art. 4 - Durata	
La partecipazione del Centro partecipante avrà inizio dalla data di ultima	
 sottoscrizione ("Data di decorrenza") nonché dall'ottenimento delle autorizzazioni	
necessarie e rimarrà in vigore sino all'effettiva conclusione dello studio presso il	
Centro Partecipante, la cui durata prevista è di 12 mesi, così come previsto nel	
Protocollo di studio, salvo eventuali modifiche concordate tra le Parti.	
Presso il Centro partecipante saranno arruolati n. 15 pazienti.	
Art. 5 - Fornitura materiale	
Il Promotore fornisce attraverso le modalità specificate nel protocollo il materiale	
necessario per la raccolta dei dati previsto nello studio.	
Art. 6 - Corrispettivo economico	
Per lo studio oggetto del presente accordo non è previsto alcun contributo	
economico.	
Art. 7- Contributo scientifico	
Il Promotore garantisce la citazione del contributo del Centro partecipante nelle	
sedi e/o nelle riviste scientifiche in cui i risultati saranno riportati o stampati, in	
maniera proporzionale al contributo fornito secondo quanto previsto nel protocollo di	
studio.	
Art. 8 – Risultati	
Il Promotore garantisce che a seguito del presente accordo non verrà fatto alcun uso	
dei risultati diverso da quanto previsto dai meccanismi propri della comunicazione di	
risultati scientifici alla comunità scientifica nazionale o internazionale.	
TO STATE OF THE PROPERTY OF TH	
Pagina n. 3 di 9	

Le parti precisano che i risultati dello studio non verranno utilizzati per fini	
commerciali e/o di lucro.	
Art. 9 - Consenso informato	
Lo Sperimentatore principale si impegna ad ottenere, prima della conduzione dello	
studio, il consenso informato scritto da ciascun paziente arruolato nello studio e il	
consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679	
e del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 come novellato dal D.Lgs 10 Agosto 2018, n.101.	
A tal fine si impegna a fornire al soggetto tutte le informazioni relative allo studio in	
conformità alle norme di buona pratica clinica, alle normative applicabili e in	
conformità ai principi etici contenuti nella dichiarazione di Helsinki.	
Art. 10 - Protezione dei dati personali dei pazienti	
Le Parti, ciascuna per gli ambiti di propria competenza e in accordo alle	
responsabilità previste dalle norme di buona pratica clinica si impegnano a trattare in	
qualità di Titolari autonomi, i dati personali, in particolare quelli della salute dei	
pazienti interessati, nel rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia di	
protezione dei dati personali, come disciplinato dal Regolamento EU 2016/679 e dalla	
relativa normativa italiana di adeguamento (D.Lgs 196/2003 come novellato dal	
D.Lgs 10 Agosto 2018, n. 101) e dal Provvedimento del Garante n. 146/2019 avendo	
cura di diramare al proprio personale le istruzioni necessarie per un corretto lecito e	
 sicurto trattamento dei dati.	
Entrambe le parti si danno reciprocamente atto di aver adottato adeguate misure di	
 sicurezza.	
Lo Sperimentatore principale , responsabile dello studio relativamente al	
trattamento dati effettuati da parte del Centro partecipante ai sensi del Regolamento	
EU 2016/679 e della relativa normativa italiana di adeguamento citata, per effetto del	
Pagina n. 4 di 9	

presente atto viene designato delegato al trattamento dati per lo svolgimento dei	
compiti analiticamente specificati per iscritto.	
In particolare lo Sperimentatore principale, responsabile dello studio, deve	
 implementare misure idonee a garantire la custodia e la sicurezza dei dati attraverso	
l'utilizzo di archivi ad accesso limitato e controllato.	
 I dati dei soggetti inclusi nello studio devono essere conservati per un arco di tempo	
non superiore a quello necessario per conseguire le finalità per le quali sono stati	
raccolti e trattati.	
Nel caso di esportazione di dati verso un Paese terzo, ossia ubicato al di fuori	
dell'Unione Europea, il Promotore deve impegnarsi ad adottare garanzie adeguate	
per la tutela dei dati personali dei pazienti conformemente all'art. 46 del GDPR	
679/2016, come ad esempio la stipula delle clausole contrattuali standard così come	
emanate dalla Commissione Europea.	
Art. 11 – Protocollo ed emendamenti	
Lo Sperimentatore principale garantisce l'osservanza del protocollo di studio	
approvato dal Comitato Etico Territoriale AVEN e, nel tempo, di eventuali	
emendamenti valutati ed approvati dal Comitato Etico medesimo.	
Art. 12 – Obblighi dello Sperimentatore principale	
Il Centro partecipante si impegna, per il tramite dello Sperimentatore principale:	
a compilare, per ogni soggetto che partecipa allo studio, le schede (in	
formato cartaceo o elettronico) appositamente realizzate dal Promotore e	
garantisce espressamente la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei	
dati riportati;	
a tenere distinte ed aggiornate le schede cartacee e le cartelle cliniche	
ospedaliere (con i relativi documenti allegati) allo scopo di verificare	
Pagina n. 5 di 9	

l'attendibilità dei dati;	
a conservare e custodire tutta la documentazione relativa allo studio in un	
luogo sicuro per sette (7) anni dalla conclusione dello stesso.	
Art. 13 - Monitoraggio	
Il Centro partecipante garantisce l'accesso a personale del Promotore o di	
Organizzazione da esso delegata, per le verifiche di qualità dei dati secondo quanto	
previsto dalla normativa vigente.	
Art. 14 - Ispezioni	
Il Centro partecipante garantisce l'accesso a personale di Enti regolatori, a scopo	
ispettivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	
Art. 15 – Norma di rinvio	
Lo Sperimentatore principale si impegna ad osservare, per tutto quanto non	
previsto dal protocollo di studio, la normativa vigente in materia di studi	
osservazionali.	
Art. 16 – Proprietà dei dati	
Il Promotore ha la piena ed esclusiva proprietà dei dati e dei risultati derivanti dallo	
studio.	
Art. 17 – Garanzie di pubblicazione	
Il Promotore ai sensi dell'art.5 comma 3 lettera c) del D.M. del Ministero della Salute	
12 Maggio 2006, garantisce la diffusione e la pubblicazione dei risultati dello studio	
multicentrico, anche in caso di risultati negativi, secondo quanto previsto dal	
protocollo, senza alcun vincolo e garantendo al Centro partecipante visibilità	
proporzionale alla effettiva partecipazione. Il Centro partecipante, al fine di non	
vanificare la pubblicazione dei dati dello studio multicentrico, potrà diffondere e	
pubblicare i dati parziali relativi ai pazienti trattati presso di esso dopo la	
Pagina n. 6 di 9	

pubblicazione dei ricultati globali delle etudio multicontrico	
pubblicazione dei risultati globali dello studio multicentrico. Art. 18 - Controversie	
Il presente accordo è regolato dalla vigente legge italiana; nel caso di controversie	
 derivanti dall' accordo, qualora le stesse non vengano definite in via di composizione	
amichevole, il Foro competente è quello del Convenuto.	
Art. 19 - Risoluzione	
Il Promotore si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del presente accordo, e	
 quindi l'interruzione immediata dello studio nel caso di violazione da parte del Centro	
 partecipante, dei termini o degli obblighi assunti con il presente accordo, nonché di	
quelli contenuti nel protocollo. Nel caso in cui le suddette irregolarità nella conduzione	
dello studio siano suscettibili di rettifica, il Promotore potrà, a sua discrezione,	
assegnare un termine di trenta giorni entro il quale il Centro partecipante dovrà	
provvedere alla loro rettifica. Qualora ciò non avvenga nel suddetto termine, l'accordo	
dovrà considerarsi risolto.	
Art. 20 – Disciplina anticorruzione	
Le parti sono obbligate all'osservanza della Legge 6 Novembre 2012, n. 190.	
Il Centro partecipante, il Promotore e lo Sperimentatore principale dello studio	
dichiarano di non essere a conoscenza dell'esistenza di alcun conflitto di interessi (ai	
sensi della regolamentazione emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dei	
regolamenti interni adottati al riguardo presso la propria struttura) che possa	
precludere la sottoscrizione del presente Accordo.	
Le Parti si impegnano a svolgere le attività e ad adempiere agli obblighi previsti	
nell'Accordo nel rispetto della normativa e regolamentazione vigente in materia di	
prevenzione e repressione della corruzione, così come previsto dalla	
regolamentazione emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare in	
Pagina n. 7 di 9	

	mataria di cadici di compartemente pagli enti del convisio conitario passionale e	
	materia di codici di comportamento negli enti del servizio sanitario nazionale e	
	obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nonché da eventuali	
	piani e linee guida regionali adotatte in materia.	
	Il Centro partecipante, il Promotore e lo Sperimentatore principale dello studio	
	dichiarano che:	
	- l'Accordo non contrasta in alcun modo con i principi contenuti all'interno del	
	proprio Piano Aziendale di prevezione della corruzione (o regolamenti	
_	assimilabili).	
	Il Promotore, il Centro partecipante e lo Sperimentatore principale dello studio	
	rispettivamente dichiarano:	
	- di non aver (direttamente o indirettamente) offerto, corrisposto, ricevuto	
	ovvero autorizzato l'offerta, corresponsione o accettazione di denaro, beni o	
	qualsiasi utilità – e si impegnano ad astenersi dall'offrire, corrispondere,	
	ricevere ovvero autorizzare l'offerta, corresponsione o accettazione di	
	denaro, beni o qualsiasi utilità ovvero dal compiere qualsiasi altra attività –	
	con l'obiettivo di influenzare impropriamente o indebitamente l'attività di un	
	dipendente pubblico o di qualunque altro soggetto, col fine di ottenerne un	
	indebito vantaggio o beneficio personale;	
	In connessione all'Accordo e allo Studio, il Promotore si impegna a fornire allo	
	Sperimentatore principale, su sua richiesta, eventuali dati che siano oggetto di	
	specifici obblighi di pubblicazione ex. D. Lgs 33/2013, così come modificato dal D.	
	Lgs. 97/2016.	
	La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento	
	del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., risultando	
	pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.	
	Pagina n. 8 di 9	

Art. 21 - Recesso	
Ciascun contraente ha il diritto di recedere dal presente accordo con un preavviso	
scritto di almeno trenta giorni. In caso di recesso, qualsiasi sia la parte che lo decida,	
il Promotore manterrà la piena proprietà sui dati raccolti fino al momento del recesso	
e il Centro partecipante avrà l'obbligo di fornire al Promotore tutti i dati divenuti	
disponibili fino alla data del recesso.	
Art. 22 - Aspetti fiscali	
Il presente accordo viene redatto in un unico originale in formato digitale e sottoscritto	
digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art.	
15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18.10.2012,	
n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 22.	
L'imposta di bollo è a carico del Promotore ed è assolta mediante pagamento con	
modello F24.	
Il presente accordo è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.	
Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.	
Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.	
Per il Promotore	
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari	
Il Direttore Generale	
Dott. Antonio Sanguedolce	
Per il Centro partecipante	
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma	
Il Direttore Generale	
Dott. Massimo Fabi	
Pagina n. 9 di 9	